

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SALZANO (VE), QUARTO D'ALTINO (VE) E VIGONOVO (VE) PER IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 15 del mese di dicembre

Tra

Il Comune di Salzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luciano Betteto, nato a Salzano (Ve) il 23/07/1954, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

e

Il Comune di Quarto d'Altino, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio Grosso, nato a San Donà di Piave (Ve) il 26 marzo 1971, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

e

Il Comune di Vigonovo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luca Martello, nato a Dolo (Ve) il 15/12/1978, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune stesso;

premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale;
- i Comuni di Salzano, Quarto d'Altino e Vigonovo, che sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di rinnovare la convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale unificata in essere, come risulta dalle rispettive deliberazioni consiliari del Comune di Salzano, n. 60 del 03/11/2022 (allegato A); del Comune di Quarto d'Altino, n. 39 del 28/10/2022 (allegato B); e del Comune di Vigonovo, n. 41 del 02/11/2022 (allegato C);
- il Comune di Salzano è classificato di classe II, ed i Comuni di Quarto d'Altino e di Vigonovo sono classificato di classe III;
- che è intenzione degli stessi Comuni di estendere successivamente la presente convenzione anche ad altri Comuni per suddividere ulteriormente i costi della stessa;
- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle sopracitate deliberazioni consiliari, intervengono per stipulare il presente atto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e fine.

I Comuni di Salzano, Quarto d'Altino e Vigonovo stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, perseguendo il risultato di un significativo risparmio sulla relativa spesa.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

Il Comune di Salzano è individuato quale Comune capo convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario Generale.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario Generale.

Al riguardo, vengono richiamate le disposizioni impartite con deliberazioni dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di Segreteria, procedure di nomina, di revoca e classificazioni delle sedi comunali.

Art. 4 – Modalità operative.

Con la presente convenzione i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario Comunale presti servizio in tutti gli enti convenzionati. Per la sostituzione, in caso di vacanza, assenza o impedimento provvederà il Vicesegretario che viene individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i Vicesegretari in servizio nei Comuni della Convenzione.

Gli oneri derivanti dalla sostituzione a scavalco, nel caso di altro Segretario Comunale, saranno ripartiti dagli Enti in convenzione, in proporzione definita dalla presente convenzione.

In virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Si osservano le disposizioni impartite con deliberazioni dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in materia di sostituzione per supplenza o reggenza del Segretario titolare.

Art. 5 – Orario di lavoro.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico.

Il Comune capo convenzione provvede all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario generale ed al recupero, con cadenza quadrimestrale, delle spettanze a carico dei Comuni convenzionati.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, gravita su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- | | |
|-----------------------------|------|
| - Comune di Salzano | 40% |
| - Comune di Quarto d'Altino | 40% |
| - Comune di Vigonovo | 20%. |

Art. 7 – Forme di consultazione.

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che operano, in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 – Durata e causa di scioglimento.

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 31 agosto 2027.

Essa potrà peraltro essere risolta prima della scadenza del termine convenuto, in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e con un preavviso di almeno trenta giorni
- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle tre Amministrazioni.

Art. 9 – Classe della convenzione.

La presente convenzione è classificata in classe II (seconda), corrispondente alla qualificazione del Comune capo convenzione.

Art. 10 – Registrazione.

La presente convenzione viene repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente in materia di registro.

Art. 11 – Norme finali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dell'atto di individuazione del Segretario titolare, viene inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, Accettato e Sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco del Comune di Salzano Luciano Betteto

Il Sindaco del Comune di Quarto d'Altino Claudio Grosso

Il Sindaco del Comune di Vigonovo Luca Martello